



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto civile A-J

Lezione 16 – La sorveglianza di massa e il trasferimento dei dati fuori dell’Unione Europea

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2022-2023

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Casi 16-1 e 16-2
2. La disciplina del trattamento dei dati personali: cenni
3. La sorveglianza di massa e il trasferimento dei dati fuori dell'Unione Europea – Come sta andando a finire? –
Soluzione caso e problema 16-2

1. Caso 16-1

- A causa della pandemia di COVID-19 l'Università dell'Isola che non c'è (in Italia) decide di garantire la prosecuzione dei propri corsi attraverso l'organizzazione di insegnamenti online (c.d. didattica a distanza o DAD). L'UniCNC si serve di diverse piattaforme per la didattica online, tra queste vi è anche la sempre più diffusa piattaforma statunitense Zoom.
- Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

1. Caso 16-2

- Con reclamo del XX, come successivamente integrato in data XX, uno studente dell'Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano (di seguito, l'”Università” o l'”Ateneo”) ha lamentato possibili violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali in relazione all'impiego di un sistema di supervisione (proctoring) nell'ambito dello svolgimento delle prove scritte d'esame degli studenti, al fine di identificare questi ultimi e/o di verificarne il corretto comportamento durante lo svolgimento della prova d'esame. In particolare è stato rappresentato che l'Ateneo avrebbe richiesto il consenso degli studenti al trattamento “delle categorie particolari di dati personali (dati biometrici [...]), [in mancanza del quale gli studenti] non sarebbero in grado di svolgere esami online” con ciò comportando un “pregiudizio estremo [...]”.

2. Rodotà (2000)

- Nella società dell'informazione tendono a prevalere **definizioni funzionali della privacy** che, in diversi modi, fanno riferimento alla possibilità di un soggetto di conoscere, controllare, indirizzare, interrompere il flusso delle informazioni che lo riguardano. La privacy, quindi, può essere più precisamente definita, in una prima approssimazione, come il **diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni**.

2. Pascuzzi (2020)

- L'introduzione delle tecnologie informatiche ha comportato un cambiamento importante del campo della tutela dei diritti della personalità. L'avvento dei calcolatori ha richiesto l'adozione di specifici meccanismi di tutela perché il problema non era più (solo) quello di salvaguardare la vita privata di persone famose dall'aggressione portata dai mass media, bensì **quello di scongiurare i pericoli più o meno palesi e avvertibili (discriminazioni in testa) derivanti a ciascun cittadino dalla facilità con la quale possono essere trattate e incrociate le informazioni che lo riguardano**. La rivoluzione digitale comporta addirittura il cambiamento della nozione e del contenuto del diritto alla riservatezza: **non più diritto a essere lasciati soli, ma diritto al controllo sui propri dati**.

2. CDFUE art. 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

- Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

2. CDFUE art. 8 - Protezione dei dati di carattere personale

- 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
- 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
- 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente

2. Art. 16 TFUE

- Articolo 16 (ex articolo 286 del TCE)
- 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
- 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
- Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.

2. Alcune tappe normative fondamentali

- Convenzione europea sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (l. 21 febbraio 1989, n. 98)
- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- L. 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali (codice privacy)
- Regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (n. 2016/679) - GDPR
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, modifica del codice privacy per adeguamento al GDPR

2. CDFUE art. 8 - principi

1. Principio di lealtà;
2. Principio della limitazione della finalità del trattamento;
3. Principio della legittimità (il trattamento deve avere una base di legittimità nel consenso della persona interessata o in altro fondamento legittimo previsto dalla legge);
4. Diritto di accesso e di rettifica;
5. Autorità indipendente di controllo.

2. GDPR - principi

- a) Liceità, correttezza e trasparenza
- b) Limitazione della finalità
- c) Minimizzazione dei dati
- d) Esattezza
- e) Limitazione della conservazione
- f) Integrità e riservatezza
- g) Responsabilizzazione (accountability)
- h) Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design/by default) → Lezione 20

2. GDPR - Liceità del trattamento

- Si basa sul consenso dell'interessato o su altre condizioni elencate all'art. 6 RGDP

2. GDPR - Liceità del trattamento – Art. 6, par. 1

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il **consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un **contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per **la salvaguardia degli interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il **perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi**, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. GDPR - diritti dell'interessato al capo III (art. 15-22)

- a) Diritto di accesso;
- b) diritto di cancellazione (diritto all'oblio) [v. → Lezione 18 sul diritto alla cancellazione dei dati];
- c) diritto di limitazione del trattamento;
- d) diritto alla portabilità dei dati;
- e) diritto di opposizione;
- f) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato [v. → Lezione 21 su intelligenza artificiale e processo decisionale automatizzato].

2. GDPR – dato personale e interessato

- qualsiasi **informazione** riguardante **una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)**; si considera identificabile la persona fisica che **può essere identificata, direttamente o indirettamente**, con particolare riferimento a un **identificativo** come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più **elementi caratteristici della sua identità** fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. GDPR - trattamento [*processing*]

- qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. GDPR – titolare [*controller*]

- la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, **determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali**; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

2. GDPR - responsabile [*processor*]

- la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che **tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.**

3. GDPR – trasferimento dei dati

I. Tutte le disposizioni normative gravitano sul principio generale che **il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non deve essere pregiudicato** (art. 44).

II. Decisione della Commissione Europea. Il trasferimento è ammesso **se la Commissione ha deciso** che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono «**un livello di protezione adeguato**». In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche (art. 45).

3. GDPR – trasferimento dei dati

III. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito «**garanzie adeguate**» e a condizione che gli interessati dispongano di **diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi** (art. 46). Tra le «garanzie adeguate» non soggette ad autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo figurano le «**norme vincolanti d'impresa**» disciplinate dall'art. 47 e le «**clausole tipo**» di protezione dei dati adottate dalla Commissione.

3. GDPR – trasferimento dei dati

IV. Deroghe in specifiche situazioni (art. 49). **In mancanza di una decisione di adeguatezza** ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, **o di garanzie adeguate** ai sensi dell'articolo 46, l'art. 49 elenca una **serie di deroghe specifiche** che rendono ammissibile il trasferimento dei dati.

3. Datagate

Exclusive

The whistleblower

I can't allow the US government to destroy privacy and basic liberties



the guardian
guardian.co.uk

Edward Snowden, 29, emerges from hiding in Hong Kong

IT contractor says his concerns were ignored and he had to go public

PRISM

MI F
MANCHESTER EVENING FREE PRESS
4 - 24 July 2013
See page 3

Monday 10th 11
Published in London
and Manchester

Oxbridge bias
London and the south-east dominate entries
Page 7 »

Gillian Anderson
Star of The Fall who never sang Hollywood's tune
Page 10 »

Rafa's triumph
Nadal wins record eighth French Open title
Sport Page 1 »

The Washington Post

MONDAY, JUNE 10, 2013

Man who leaked NSA secrets steps forward

A REPORTER'S ACCOUNT
To leaker, personal risks were clear

EDWARD SNOWDEN: 'I'M NOT GOING TO HIDE'
Booz Allen consultant could face prosecution



BY BARTON GELLMAN, ANTHONY BLAKE AND GREG MILLER

Edward Joseph Snowden, 29, knew full well the risks he had undertaken and the severe powers that would soon be arrayed to hunt for him. Paradoxically were the least of his preoccupations as we corresponded from afar. Snowden was spelling some of the most sensitive secrets of a surveillance apparatus he had grown to distrust by late last month, he believed he was already "too hot to X" — exposure imminent.

"I understand that I will be made to suffer for my actions, and that the return of this information to the public marks my end," he wrote in early May, before we had our first direct contact. He warned that even journalists who had spent the previous year in the shadows of the program were being targeted.

"I understand that I will be made to suffer for my actions, and that the return of this information to the public marks my end," he wrote in early May, before we had our first direct contact. He warned that even journalists who had spent the previous year in the shadows of the program were being targeted.

Risks of outsourcing
Government reliance on private spying contractors comes with costs as well as benefits. **A2**

A historic leak
Edward Snowden reveals prime and often secret NSA programs that of Daniel Ellsberg. **A4**

SNOWDEN CONTINUED ON A4

Before the world knew his name, tech specialist Edward Snowden, 29, now in Hong Kong, drafted a note of explanation. STORY, A1

surveillance programs. He said he disclosed secret documents in response to what he described as the epidemic surveillance of innocent citizens.

In an interview Sunday, Snowden said he is willing to face the consequences of exposure.

"I'm not going to hide," Snowden told The Post from Hong Kong, where he has been staying. "Knowing the US government is so intent on intimidating the people with threats of retaliation for revealing wrongdoing is contrary to the public interest."

Asked whether he believes that his disclosures will change anything, he said, "I think they already have. Everyone everywhere now understands how bad things are."

SNOWDEN CONTINUED ON A5


3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “Mi chiamo Edward Joseph Snowden. **Un tempo lavoravo per il governo, ora lavoro per le persone. Mi ci sono voluti quasi trent’anni per capire che c’era una differenza tra le due cose e, quando è successo, ho iniziato ad avere qualche problema sul lavoro.** E così adesso passo il tempo cercando di proteggere la gente dalla persona che ero una volta: una spia della Central Intelligence Agency (CIA) e della National Security Agency (NSA), un giovane tecnologo intenzionato a costruire quello che pensavo fosse un mondo migliore.”



3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “In poche parole, all’inizio il mio compito era stato quello di **gestire e connettere** il flusso di informazioni, poi di **conservarle** per sempre e infine di renderle **universalmente accessibili.**”



3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “So bene quale luogo **tossico e insano** sia diventato oggi il Web, ma dovete capire che per me, quando ci sono entrato in contatto per la prima volta, Internet era qualcosa di totalmente diverso. Era come un amico, un genitore. Una comunità senza confini né limiti, milioni di voci che confluivano in una sola, un terreno vergine condiviso – ma non sfruttato – da varie comunità che vivevano fianco a fianco in modo amichevole, i cui membri erano liberi di scegliere il proprio nome, la propria storia e le proprie abitudini.”



3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “Mi capirete, quindi, se dico che oggi Internet è diventata irriconoscibile. Questo cambiamento è **il risultato di una scelta consapevole** e di sforzi sistematici da parte di un'élite privilegiata. La repentina evoluzione del commercio in e-commerce ha portato alla creazione di una bolla che sarebbe prontamente scoppiata con l'avvento del nuovo millennio. ”




3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “A quel punto le aziende capirono che le persone, quando si trovavano online, erano più interessate a condividere che a spendere, e che la connessione umana che Internet aveva reso possibile poteva essere monetizzata. Se su Internet la gente non voleva far altro che dire ad amici, familiari e sconosciuti che cosa stesse facendo (e a sua volta sapere che cosa stessero facendo amici, familiari e sconosciuti), allora le aziende dovevano semplicemente trovare il modo di inserirsi in questi scambi sociali e trarne profitto.
- È così che è iniziato il **capitalismo di sorveglianza**, decretando la fine di Internet per come la conoscevo io.”



3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “La gente, attirata dalla **maggiore facilità d’uso**, ha preferito abbandonare i propri siti personali – che richiedevano un costante lavoro di manutenzione – a favore di pagine Facebook o account Gmail, dei quali, però, erano proprietari solo nominalmente. **Pochi di noi allora se ne resero conto**, ma ormai non ci apparteneva più niente di quello che condividevamo. Chi era succeduto alle società che avevano fallito nell’e-commerce, perché non erano riuscite a trovare nulla che ci interessasse comprare, ora aveva un nuovo prodotto da venderci.
- **Quel prodotto eravamo noi stessi.”**



3. Max Schrems

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Schrems

- «**Maximilian Schrems** is an Austrian activist, lawyer, and author who became known for campaigns against Facebook for its privacy violations, including violations of European privacy laws and the alleged transfer of personal data to the [US National Security Agency](#) (NSA) as part of the NSA's [PRISM](#) program. Schrems is the founder of [NOYB – European Center for Digital Rights](#)»

By Manfred Werner - Tsui - Own work, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46459241>



3. Decisioni Commissione trasferimento USA – Safe Harbor

- La Commissione Europea, sulla base della disciplina della dir. 95/46, aveva emanato decisione 2000/520/CE che ammetteva il trasferimento dei dati personali verso gli USA sulla base di un accordo con questi ultimi denominato Safe Harbor (approdo sicuro)
- Maximilian Schrems, un attivista austriaco che difende i diritti e le libertà su Internet, avviava un reclamo al Data Protection Commissioner (Commissario per la protezione dei dati) irlandese concernente il fatto che Facebook Ireland Ltd trasferiva negli Stati Uniti i dati personali dei propri utenti e li conserva su server ubicati in quel paese.

3. Corte di Giustizia sentenza 6 ottobre 2015 C-362/14 (Scherems I)

- L'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione, come la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46 sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, con la quale la Commissione europea constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, **non osta a che un'autorità di controllo di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28 di tale direttiva, come modificata, esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato.**

3. Corte di Giustizia sentenza 6 ottobre 2015 C-362/14 (Scherems I)

- La decisione 2000/520 - Safe Harbor (approdo sicuro) è invalida.

3. Decisioni Commissione trasferimento USA - Privacy shield

- A seguito della dichiarazione di invalidità della decisione 2000/520 sul porto sicuro, la Commissione emanava una seconda decisione (UE) 2016/1250 in data 16 luglio che recepiva un nuovo accordo tra USA e UE denominato «privacy shield UE-USA» (scudo UE-USA per la privacy).

3. Corte di Giustizia UE sentenza 16 luglio 2020 C-311/18 (Schrems II)

- L'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che le garanzie adeguate, i diritti azionabili e i mezzi di ricorso effettivi richiesti da tali disposizioni devono garantire che i diritti delle persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sul fondamento di clausole tipo di protezione dei dati godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione da tale regolamento, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tal fine, la valutazione del livello di protezione garantito nel contesto di un trasferimento siffatto **deve, in particolare, prendere in considerazione** tanto le **clausole contrattuali convenute tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione e il destinatario del trasferimento** stabilito nel paese terzo interessato quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale paese terzo ai dati personali così trasferiti, **gli elementi rilevanti del sistema giuridico di quest'ultimo**, in particolare quelli enunciati all'articolo 45, paragrafo 2, di detto regolamento.

3. Corte di Giustizia UE sentenza 16 luglio 2020 C-311/18 (Schrems II)

- L'articolo 58, paragrafo 2, lettere f) e j), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, a meno che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione europea, **l'autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento di dati verso un paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, qualora detta autorità di controllo ritenga, alla luce del complesso delle circostanze proprie di tale trasferimento, che le suddette clausole non siano o non possano essere rispettate in tale paese terzo e che la protezione dei dati trasferiti richiesta dal diritto dell'Unione, segnatamente dagli articoli 45 e 46 di tale regolamento e dalla Carta dei diritti fondamentali, non possa essere garantita con altri mezzi**, ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione non abbiano essi stessi sospeso il trasferimento o messo fine a quest'ultimo.

3. Corte di Giustizia UE sentenza 16 luglio 2020 C-311/18 (Schrems II)

- La decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, è invalida.

3. Com'è andata a finire?

The image shows a tweet from Max Schrems (@maxschrems) and a translated version of a message received from Facebook. The tweet discusses Facebook's continued data transfers to the US despite legal challenges. The translated message, dated October 22, 2021, states that Facebook has provided a copy of the Standard Contractual Clauses (SCCs) and their Appendix, but does not provide the Transfer Impact Assessment required by the GDPR.

Max Schrems @maxschrems

So Facebook continues data transfers to the United States despite #SchremsI and #SchremsII based on a "Transfer Impact Assessment" and the SCCs, but if you want a copy of this legal basis, they deny access, despite Art 13(1)(f) and 15(2) #GDPR. We got the documents in the (1)

Traduci il Tweet

Kontaktiere den Datenschutzbeauftragten #545354989902442

22. Oktober 2021 20:22

Facebook Details

Hi Mr Schrems,

We have provided you with a copy of the SCCs (including the Appendix) in compliance with our obligations under Article 13(1)(f) and Article 15(2) (which we assume you were referring to rather than Article 15(3)) GDPR, and Clause 8.3 of the SCCs.

We have no obligation under the GDPR or the SCCs to provide you with the assessment carried out by Facebook pursuant to Clause 14(b) of the SCCs.

Thanks,
Privacy Operations,
Facebook


9:57 AM · 23 ott 2021 · Twitter for Android

3. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_6045



The screenshot shows the top section of a webpage from the European Commission. At the top left is the European Commission logo. To its right is the text 'European Commission'. Further right is a language selector showing 'English EN' and a search bar with a 'Search' button. Below this is a blue navigation bar with the breadcrumb 'Home > Press corner > Questions & Answers: EU-U.S. Data Privacy Framework'. Underneath the navigation bar, there is a globe icon and the text 'Available languages: English'. Below that, it says 'Questions and answers | 7 October 2022 | Brussels'. The main title of the page is 'Questions & Answers: EU-U.S. Data Privacy Framework'. On the left side, there is a 'Page contents' section with links for 'Top', 'Print friendly pdf', and 'Press contact'. The main content area on the right begins with the text: 'On 25 March 2022, President von der Leyen and President Biden announced that they had reached an [agreement in principle](#) on a new EU-U.S. Data Privacy Framework. The framework will foster trans-Atlantic data flows and address the concerns raised by the Court of Justice of the European Union in the *Schrems II* decision of July 2020. Following that, the EU and US teams worked for many months to finalise the details of this agreement and translate it into a legal framework. On 7 October President Biden signed an Executive Order on

3. Come sta andando a finire?



3. Caso e problema 16-2 – Una possibile soluzione – Lettura per il prossimo incontro

- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano - 16 settembre 2021 [9703988]
- <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9703988>

3. Problema 16-2

- L'impiego da parte della Bocconi di un sistema di supervisione (proctoring) nell'ambito dello svolgimento delle verifiche scritte degli studenti, al fine di identificare questi ultimi e/o di verificarne il corretto comportamento durante lo svolgimento della prova d'esame costituisce violazione della disciplina di protezione dei dati personali?

3. GPDP 16 settembre 2021 [9703988]

- La correttezza e la trasparenza del trattamento: l'informativa
- L'assenza di base giuridica per il trattamento di dati biometrici degli studenti (no consenso; no disposizione normativa)
- L'analisi del comportamento degli studenti nel corso della prova d'esame (profilazione)
- Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, minimizzazione e limitazione della conservazione
- Trasferimenti internazionali di dati personali (→ USA)
- La valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Riferimenti

- [R. Ducato et al., Emergency Remote Teaching: a study of copyright and data protection policies of popular online services \(Part II\)](#), Kluwer Copyright Blog, June 4, 2020
- [M.C. Pievatolo, Teledidattica: proprietaria e privata o libera e pubblica](#), in Roars, 8 giugno, 2020

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633